
I nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità alla luce della CSRD: scadenze e soggetti coinvolti

Di Angeloantonio Russo – Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese – Founder AGS Advisory – Dott. Marco Campiotti – Partner dello Studio MGICREO Tax & Legal

Redatto in data 17 Giugno 2024

L'adozione da parte dell'Unione Europea della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ha introdotto l'obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità, ampliando e aggiornando la platea di imprese che dovranno dotarsi di uno strumento di rendicontazione di sostenibilità. Il percorso temporale verso l'obbligatorietà è altrettanto chiaramente definito, con scadenze identificate sulla base della dimensione d'impresa. È ora il momento di lavorare per identificare competenze e risorse necessarie per essere in grado di fornire informazioni di sostenibilità.

Il contesto normativo

Il tema della sostenibilità e dei relativi impatti ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG, environmental, social, governance) è ormai centrale per tantissime imprese e organizzazioni. Negli ultimi anni, in particolare, si è incentrata l'attenzione sui processi di rendicontazione di sostenibilità da parte delle imprese, ovvero quella che dovrebbe essere la capacità di queste ultime di misurare e rendicontare l'impatto delle proprie strategie ESG.

Con l'entrata in vigore dal 5 gennaio 2023 della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), sempre più imprese quotate in borsa, grandi ma anche di piccole e medie dimensioni, dovranno fornire

informazioni di natura ESG, principalmente dotandosi di uno strumento di rendicontazione di sostenibilità (c.d. bilanci di sostenibilità). Il bilancio di sostenibilità, infatti, può essere uno degli strumenti di gestione più efficace per fornire agli investitori e agli stakeholder d'impresa le informazioni necessarie per valutare l'impatto delle strategie aziendali sull'ambiente e sulle persone, nonché per valutare i rischi e le opportunità finanziarie legate alla sostenibilità.

Al fine di redigere un efficace bilancio di sostenibilità, con la CSRD è stato per la prima volta introdotto uno standard europeo di rendicontazione, sviluppato dall'EFRAG su mandato della



Commissione Europea, denominato European Sustainability Reporting Standards (ESRS). L'adozione dell'ESRS ha l'indubbio vantaggio di agevolare il processo di standardizzazione dei bilanci di sostenibilità. Da adesso, infatti, tutte le imprese dovranno utilizzare il medesimo set di indicatori ESG, rendendo il confronto e l'analisi delle performance di sostenibilità tra imprese di un medesimo settore e non solo decisamente più efficace.

L'adozione della CSRD ha, inoltre, allargato la platea di imprese e organizzazioni obbligate a fornire informazioni di sostenibilità. In precedenza, infatti, tale obbligo sussisteva solo per grandi aziende di interesse pubblico (in termini più chiari, società quotate in borsa!) con più di 500 dipendenti (circa 11.700 grandi aziende e gruppi in tutta l'UE, compresi società quotate, banche, compagnie di assicurazione, altre società definite dalle autorità nazionali come enti di interesse pubblico).

Scadenze e attori coinvolti

È bene tener presente che il percorso verso il recepimento della CSRD è ben definito. In primis, la Direttiva dovrà essere recepita dalle normative nazionali, tra cui sicuramente quella italiana, entro il 3 gennaio 2025; al riguardo, l'11 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il decreto delegato proprio per il recepimento della CSRD. In secondo luogo, a livello normativo è stata identificata chiaramente una roadmap temporale in base alla quale determinate imprese rientreranno nell'obbligo di rendicontazione. In particolare, le prime imprese dovranno applicare le nuove regole per la prima volta nell'anno finanziario 2024, per i report pubblicati nel 2025. Di seguito si riporta il dettaglio delle scadenze identificate dalla CSRD, unitamente alle tipologie di imprese coinvolte.

Scadenza	Soggetti	Vincoli*
A partire dal 1° gennaio 2025 (riferimento all'esercizio 2024)	obbligo per le grandi imprese già soggette alla NFRD (di cui si è detto in precedenza): Enti di Interesse Pubblico (EIP, ossia emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione, nonché imprese bancarie e assicurative)	Alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, superino: <ul style="list-style-type: none"> i. il numero medio di 500 dipendenti; ii. almeno uno dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> a. totale attivo di stato patrimoniale > € 25 mln; b. ricavi netti > € 50 mln.
A partire dal 1° gennaio 2026 (con riferimento all'esercizio 2025)	Obbligo per le grandi imprese non quotate (a prescindere dalla circostanza di essere soggetti emittenti, quindi precedentemente non soggetti alla NFRD)	Alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: <ul style="list-style-type: none"> i. numero medio di 250 dipendenti; ii. totale attivo di stato patrimoniale > € 25 mln; iii. ricavi netti > € 50 mln.
A partire dal 1° gennaio 2027 (con riferimento all'esercizio 2026)	Obbligo per piccole e medie imprese (PMI) quotate (escluse le micro imprese) Sono, inoltre, ricompresi gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo. Le PMI potranno anche optare per un periodo di deroga non adempiendo all'obbligo per un massimo di due anni, dunque fino al 2028 (c.d. opzione <i>opt-out</i>)	Alla data di chiusura del bilancio rientrano in almeno due dei seguenti criteri dimensionali: <ul style="list-style-type: none"> i. numero medio di dipendenti compreso tra 10 e 250; ii. totale attivo di stato patrimoniale: € 450.000-25 mln; iii. ricavi netti: € 900.000-50 mln.
A partire dal 1° gennaio 2029 (con riferimento all'esercizio 2028)	Obbligo per le imprese non appartenenti all'Unione con determinati limiti e/o filiali o succursali nell'Unione	In particolare: <ul style="list-style-type: none"> i. società extra-Unione: <ul style="list-style-type: none"> a. con fatturato oltre € 150 mln all'interno dell'Unione per due anni consecutivi; b. con una <i>subsidiary</i> che si qualifica come PMI quotata e/o succursale con un fatturato netto oltre € 40 mln per l'esercizio precedente; ii. PMI quotate che abbiano derogato sulla base della suddetta <i>opt-out</i>.

* I valori indicati sono aggiornati sulla base della recente Direttiva Delegata (UE) 2023/2775 che ha modificato le soglie monetarie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese.

Spunti di riflessione

L'introduzione della CSRD da parte della Commissione Europea segna un passaggio cruciale da almeno due prospettive. Prima di tutto, si introduce chiaramente il principio di obbligatorietà del processo di

rendicontazione di sostenibilità. In secondo luogo, si promuove l'applicazione del principio di uniformità degli strumenti di rendicontazione. Relativamente a quest'ultimo aspetto, è fondamentale sottolineare nuovamente l'importanza di adottare uno standard unico di rendicontazione: l'introduzione dell'ESRS contribuirà notevolmente alla trasparenza, alla facilità di comprensione e analisi, nonché alla coerenza e comparabilità delle informazioni comunicate da imprese diverse.

La lettura attenta della CSRD fa emergere, dunque, luci e ombre. Per quanto concerne l'obbligatorietà, è innegabile che per molti imprenditori e imprese si registri ancora la mancanza di competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità, soprattutto tra le PMI. È importante, però, sgomberare il campo da un malinteso di base. L'obbligo, nel senso più stretto del termine, si applica, entro le scadenze precedentemente indicate, a tutte le imprese, anche le piccole e medie (ad eccezione delle micro imprese) quotate in borsa. È un dato di fatto, per gli esperti di settore, che tali imprese si siano, nella sostanza, già attrezzate per far fronte a tale obbligo, essendo quotate sui mercati mobiliari o quanto meno di grandi dimensioni. Si noti bene, dunque, che per le PMI non quotate in borsa rimane la possibilità di adottare tali principi di rendicontazione di sostenibilità su base volontaria.

Subentra, però, un aspetto di natura strategica altrettanto importante ed interessante. Tutte le imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità potrebbero, infatti, ragionevolmente richiedere ai propri fornitori e/o clienti informazioni di sostenibilità. Si pensi ad una grande impresa quotata in borsa che, in fase di selezione dei propri fornitori, voglia identificare il migliore partner proprio sulla base di indicatori di natura ESG. Questo è quanto la CSRD ha identificato come principio di catena del valore, secondo cui, quindi, imprese non obbligate dal punto di vista strettamente giuridico, potrebbero essere indirettamente obbligate dal punto di vista strategico. In altri termini, le PMI non quotate potrebbero essere "obbligate" a fornire informazioni sulla sostenibilità alle imprese coinvolte nella loro catena del valore, se richiesto da esse (fornitori o clienti).

Resta fermo il principio, indicato chiaramente dalla CSRD, che gli Stati membri possono e devono valutare la possibilità di introdurre misure per assistere le PMI nell'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità. Ciò da un lato, apre la strada a delle semplificazioni a livello di normativa nazionale, contribuendo alla trasparenza e alla praticabilità della CSRD, anche per le imprese di piccole e medie dimensioni non quotate. D'altro canto, però, accende una lampadina di attenzione per quelle PMI, non quotate, che vogliono intraprendere un percorso strategico orientato alla sostenibilità.